

Piano ferie 2026

In occasione dell'approssimarsi della scadenza per l'inserimento del piano ferie 2026, Riteniamo utile ricordare alcune regole da seguire in merito alle dotazioni di spettanza individuale.

Ferie

Quante ne spettano annualmente?

- 20 giorni dall'anno successivo a quello di assunzione e fino al 5° anno di servizio;
- 22 giorni per 3^a Area 4° livello (ex Capo Ufficio) dall'anno successivo all'assunzione;
- 22 giorni dal 5° al 10° anno di servizio;
- 25 giorni oltre il 10° anno di servizio;
- 26 giorni per i Quadri Direttivi.

Nell'**anno di assunzione** alle Aree Professionali spettano 20 gg di ferie da proporzionare ai mesi di effettivo servizio prestati nell'anno; ai quadri Direttivi spettano 2 giorni di ferie per ogni mese intercorrente tra data di assunzione e il 31 dicembre.

A **lavoratrici e lavoratori part time** orizzontale spettano le stesse ferie di colleghe e colleghi full time, invece a lavoratrici e lavoratori con tempo parziale verticale le ferie spettanti sono proporzionate ai giorni effettivamente lavorati.

Vanno inserite nel piano ferie? SI

Variazione dei turni di ferie già fissati:

- ➔ Su richiesta della lavoratrice / del lavoratore: solo di comune intesa con l'azienda;
- ➔ Su iniziativa dell'azienda: per comprovate esigenze di servizio (l'azienda dovrà accollarsi eventuali spese di prenotazione già pagate dalla/dal dipendente).

Festività soppresse

Per l'anno 2026 i permessi retribuiti per ex-festività a cui si ha diritto (art.59 Ccnl Quadri direttivi e Aree professionali – art. 14 Ccnl Dirigenti) ammontano a **5 giorni per le Aree Professionali (4 per chi opera sulla piazza di Roma):**

- Giovedì 19 marzo (San Giuseppe);
- Giovedì 14 maggio (Ascensione 39° giorno dopo Pasqua);

- Giovedì 4 giugno (Corpus Domini, 60° giorno dopo Pasqua);
- Lunedì 29 giugno (Santi Pietro e Paolo);
- Mercoledì 4 novembre (Festa dell'Unità Nazionale).

La categoria dei Quadri direttivi e dei Dirigenti contribuisce con 1 giornata di ex festività ad alimentare il FOC-Fondo per l'occupazione, le Aree professionali, invece, contribuiscono con il versamento di 7,30 ore di Banca ore. Quindi per i **Quadri direttivi e le/i Dirigenti** i permessi per ex-festività ammontano a **4 giorni**.

Si ha diritto alla maturazione dei permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- ➔ le ex festività ricorrono in una giornata in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito;
- ➔ per quei giorni la/il dipendente abbia diritto all'intero trattamento economico (se si usufruisce anche di una sola ora di permesso non retribuito nelle giornate delle ex festività soppresse si perde il diritto alla giornata).

Attenzione, dunque, a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, di giornate di aspettativa o congedo parentale non retribuito, o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa, perché altrimenti si perde il diritto a fruire del relativo permesso.

Vanno inserite nel piano ferie? Non è obbligatorio, salvo in questi casi:

- ➔ nel caso in cui le giornate di permesso vengano fruito in tutto o in parte insieme alle ferie;
- ➔ nel caso in cui vengano fruito, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive.

Nel caso in cui, invece, le giornate di permesso vengano fruito a giornate singole o al massimo in due giornate consecutive è sufficiente che la lavoratrice/il lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso ma senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso derivanti dalle festività soppresse, se non utilizzati entro il periodo 16 gennaio - 14 dicembre, sono retribuiti e liquidati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fermo restando l'impegno (e non l'obbligo) delle Parti affinché vengano fruiti interamente nell'anno di competenza.

Permesso ex art. 100 CCNL

Alle Aree Professionali in servizio a tempo pieno, spetta annualmente una giornata lavorativa, che può essere utilizzata da ciascun lavoratore sotto forma di permesso retribuito, anche frazionabile, nel limite minimo di un'ora.

Tale permesso va utilizzato entro l'anno di competenza, altrimenti viene perso!

Va inserito nel piano ferie? Non vi è alcun obbligo in merito.

In caso di promozione alla categoria dei quadri direttivi nel corso dell'anno, non vengono recuperati i permessi eventualmente usufruiti dalla/dal dipendente durante la sua appartenenza alle Aree Professionali.

Banca Ore

E' prevista la facoltà di recupero della Banca Ore per gli appartenenti alle Aree Professionali nei 24 mesi successivi alla maturazione, quindi:

- ➔ le ore caricate a inizio 2026 prevedono il recupero entro il 31 dicembre 2027;
- ➔ le ore caricate in seguito a prestazioni aggiuntive effettuate durante l'anno, prevedono il recupero entro 24 mesi dalla maturazione.

Per quello che riguarda i termini di preavviso per il recupero della banca ore:

- ➔ Nei primi 6 mesi dall'effettuazione della prestazione aggiuntiva il recupero deve essere concordato con l'azienda;
- ➔ dopo 6 mesi diventa un diritto della/del dipendente con differenti termini di preavviso all'azienda:
 - 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
 - 5 giorni lavorativi per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
 - 10 giorni lavorativi per il caso di recupero superiore a due giorni.

Al termine del periodo di 24 mesi, in assenza di fruizione, la Banca fisserà nei successivi 6 mesi, previo accordo con la Collega/il Collega, il recupero. In difetto d'accordo la stessa, sempre entro il termine di 6 mesi, indicherà i tempi di fruizione in modo unilaterale.

22 aprile 2026

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM